

Nuove attrezzature di lavoro e modifiche alle esistenti: la Documentazione

L'acquisto e soprattutto la modifica di macchinari e attrezzature di lavoro presenta spesso degli aspetti trascurati dalle aziende italiane. La normativa vigente in merito pone infatti precisi obblighi e adempimenti, in parte documentali, cui il Datore di Lavoro di un'azienda deve fare fronte in questi casi. Spesso infatti, sia per una difficoltà nel comprendere i reali dettami della normativa per ogni singolo caso, sia per una limitata attenzione verso l'argomento specifico, viene attribuito uno scarso peso alla documentazione tecnica che deve seguire il percorso di vita di un macchinario o di un'attrezzatura di lavoro,

compiendo però un grave errore di sottovalutazione: con l'entrata in vigore prima del D.Lgs. 81/2008 e poi della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE e del suo prossimo recepimento nella normativa nazionale, le mancanze documentali relative a macchinari e attrezzature di lavoro potranno, in alcuni casi, essere sanzionate.

Con il presente articolo ci poniamo quindi l'obiettivo di riepilogare le attività che devono essere intraprese al momento dell'introduzione di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro o di modifica a quelle esistenti in azienda.

LA LEGISLAZIONE VIGENTE

La sicurezza nella gestione (utilizzo, manutenzione e regolazione) delle macchine rientra nella più generale amministrazione della sicurezza in azienda da parte del Datore di Lavoro. Del resto già il Codice Civile, nell'articolo 2087 - "Tutela delle condizioni di lavoro", riporta: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Per ciascuna lavorazione, l'imprenditore deve determinare quindi quali siano le soluzioni che consentano di garantire la "massima sicurezza tecnologicamente fattibile" e soprattutto fare in modo di applicarle e mantenerle attive.

La Normativa nazionale ed europea propone poi una serie di leggi che indirizzano al meglio l'opera del Datore di Lavoro stesso in termini di tutela dei lavoratori rispetto all'impiego di macchinari sul luogo di lavoro, tra cui le più importanti sono:

- il D.Lgs. 81/2008 e più nello specifico il Titolo III e l'Allegato VI, applicabili a tutte le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, e l'Allegato V, applicabile alle sole attrezzature costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e quindi prive di marcatura CE;

- la Direttiva 2006/42/CE (nota come Direttiva Macchine), applicabile a tutte le macchine messe in servizio dopo il 21 Settembre 1996 e che di fatto regola la marcatura CE per i macchinari, avendo sostituito la Direttiva 98/37/CE.

Il Datore di Lavoro, allo stato attuale, deve quindi obbligatoriamente garantire, per le attrezzature di lavoro e macchinari presenti in azienda, la rispondenza alle disposizioni di sicurezza contenute nel D.Lgs. 81/2008, Titolo III e Allegato V e VI. Ma al momento dell'esecuzione di modifiche a macchinari esistenti o di integrazione di macchinari con macchinari nuovi o esistenti il Datore di Lavoro deve anche obbligatoriamente conoscere e considerare quanto espresso dalla Direttiva 2006/42/CE a riguardo.

INTRODUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE DI LAVORO

Vediamo innanzitutto la definizione fornita per "Attrezzatura di Lavoro" dal D.Lgs. 81/2008 all'Art. 69: "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un'attività o all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro".

Ogni attrezzatura di lavoro nuova che viene ac-

quistata o messa in servizio deve presentare la Marcatura CE. La macchina stessa deve quindi presentare una targhetta identificativa, posizionata in una postazione visibile, che presenti le seguenti informazioni minime:

- il nome del fabbricante e il suo indirizzo;
- la marcatura CE;
- la designazione della serie o del tipo;
- eventualmente, il numero di serie;
- l'anno di costruzione.

L'attrezzatura di lavoro marcata CE deve essere consegnata all'utilizzatore accompagnata dalla Dichiarazione di Conformità CE (la quale indica le Direttive di prodotto applicabili all'attrezzatura stessa e le principali Norme seguite per la sua progettazione e costruzione) e dal relativo Manuale di Uso e Manutenzione, redatto secondo le indicazioni fornite nella Direttiva 2006/42/CE. Questi due documenti sono parte integrante dell'attrezzatura di lavoro e devono seguire la stessa durante tutta la sua vita. Il fabbricante è quindi obbligato a fornire questi due documenti, redatti nella lingua del paese di utilizzo dell'attrezzatura stessa.

Vediamo alcuni obblighi del Datore di Lavoro relativamente alla messa a disposizione di Attrezzature di Lavoro nella propria azienda, tratti dall'Art. 35 del D.Lgs. 81/2008: *"All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:*

- a. le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;*
- b. i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;*
- c. i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;*
- d. i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso."*

Il Datore di Lavoro dovrà quindi provvedere ad aggiornare ed eventualmente integrare la Valutazione dei Rischi Aziendali.

Proseguendo con l'Art. 73: *"il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro*

ro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a. alle condizioni di impiego delle attrezzature;*
- b. alle situazioni anormali prevedibili"*.

Il Manuale di Uso e Manutenzione risulta quindi essere la base di partenza per dimostrare la reale conoscenza da parte degli utilizzatori dei Pericoli presenti sulla relativa attrezzatura. A questo proposito quindi ricordiamo che è obbligatorio avere in azienda il Manuale di Uso e Manutenzione di tutte le attrezzature di lavoro utilizzate; ove il Manuale risulti mancante è possibile richiederlo al Fabbricante (per le macchine Marchiate CE) o altrimenti deve essere redatto internamente.

INTERVENTI/MODIFICHE COSTRUTTIVE ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO ESISTENTI

Nel caso di Interventi o modifiche apportate ad Attrezzature di lavoro esistenti è necessario discernere tra tre differenti tipologie di intervento:

1. interventi e modifiche compresi nella ordinaria e straordinaria manutenzione;
2. interventi e modifiche che vanno oltre alla straordinaria e ordinaria manutenzione;
3. integrazione di attrezzature di lavoro nuove o esistenti con altre attrezzature di lavoro (nuove o esistenti).

Nel primo caso (interventi e modifiche compresi nella ordinaria e straordinaria manutenzione) si tratta solitamente di interventi manutentivi necessari per il mantenimento delle normali prestazioni operative e di sicurezza dell'attrezzatura, i quali interventi sono indicati nel Manuale di Uso e Manutenzione dell'attrezzatura stessa. Tra questi tipi di interventi manutentivi possiamo ricordare:

- operazioni di pulizia dell'attrezzatura e ingrassaggio dei componenti;
- sostituzione o rabbocco di lubrificanti e sostanze necessarie per il funzionamento della stessa;
- sostituzione di componenti dell'attrezza-

Tutti i passi necessari per macchine a norma

a cura di Massimo Granchi

tura con altri componenti identici o aventi analoga funzione e funzionalità, solitamente indicati dal fabbricante stesso.

Compresi in questa tipologia di interventi e modifiche vi sono anche gli interventi necessari per adeguare vecchie attrezzature, messe in servizio prima dell'emanazione della Direttiva Macchine, alle disposizioni presenti nel Testo Unico D.Lgs. 81/2008 negli Allegati V e VI. Queste modifiche possono comprendere:

- adeguamenti alle norme che comportano installazione di schermi fissi, schermi mobili non automatici, microcontatti di blocco, pulsanti di arresto di emergenza, freni, comandi a doppio pulsante gestiti da sistema elettromeccanico/pneumatico;
- sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento;
- installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento di persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

Per le attività che rientrano invece nel secondo caso (interventi e modifiche che vanno oltre alla straordinaria e ordinaria manutenzione) è necessario intraprendere un nuovo iter CE: effettuando interventi e/o modifiche che vanno oltre alla straordinaria e ordinaria manutenzione ci si configura infatti come fabbricanti stessi dell'attrezzatura di lavoro, caricandosi così tutte le responsabilità in capo. In questo caso quindi bisogna redigere un nuovo Fascicolo Tecnico dell'attrezzatura di lavoro, poiché le modifiche apportate trasformano l'attrezzatura in una nuova attrezzatura di lavoro, con caratteristiche operative e di sicurezza differenti da quanto previsto dal precedente fabbricante. Il Fascicolo tecnico deve quindi comprendere Analisi dei Rischi, Manuale di Uso e Manutenzione e Dichiarazione di Conformità CE. L'attrezzatura dovrà quindi essere dotata di una nuova Targa di Identificazione CE. L'iter CE deve essere seguito per interventi di questo genere, svolti per un qualsiasi macchinario, che sia già marcato CE o meno.

Si parla quindi di modifiche costruttive per le quali è richiesta la marcatura CE dell'attrezzatura di lavoro nei seguenti casi non esaustivi:

- modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore;
- modifiche funzionali dell'Attrezzatura di lavoro (aumento della potenza installata o erogata, aumento della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, ecc.);
- installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM).

Nel terzo caso, integrazione di attrezzature di lavoro nuove o esistenti con altre attrezzature di lavoro (nuove o esistenti), risulta comunque necessario intraprendere l'iter CE realizzando un Fascicolo Tecnico. Il Fascicolo Tecnico da realizzare deve essere relativo non alle singole macchine che compongono l'integrazione, ma al risultato dell'integrazione (Linea); esso deve comprendere Analisi dei Rischi di Integrazione, Manuale di Uso e Manutenzione dell'Attrezzatura di lavoro Integrata e Dichiarazione di Conformità CE dell'Integrazione. Esempio di integrazione è il collegamento di macchine indipendenti tra loro tramite l'ausilio di un robot.

CONCLUSIONI

L'introduzione di nuove attrezzature di lavoro e le modifiche e la messa in sicurezza dell'esistente risulta essere un fattore non secondario per un Datore di Lavoro. Per ogni macchinario presente in azienda il Datore di Lavoro è infatti tenuto a verificare la rispondenza con le disposizioni presenti nel Titolo III e negli Allegati V e VI del D.Lgs. 81/2008, nonché quanto espresso nella Direttiva Macchine, per quanto concerne modifiche sostanziali. Questa attenzione alla normativa, anche se in qualche caso legato unicamente ad un aspetto documentale, non deve però essere considerato un mero adempimento di obblighi burocratici, bensì deve essere la base per intraprendere un percorso che possa garantire l'informazione, la formazione, l'addestramento e quindi la salute e sicurezza dei lavoratori nella svolgimento delle proprie mansioni.

a cura di Massimo Granchi